




*Dipartimento per la Programmazione
e il Coordinamento della Politica Economica*

**Relazione sulle attività svolte nel 2009
dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici**





*Dipartimento per la Programmazione
e il Coordinamento della Politica Economica*

**Relazione sulle attività svolte nel 2009
dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici**

INDICE

| | |
|---|----|
| Introduzione | 3 |
| 1. Gli interventi per la ricostruzione dell'Abruzzo post sisma | 5 |
| 2. Gli investimenti nel settore della ricerca finanziati dal FAS nel 2002-2006 | 7 |
| 3. Le principali innovazioni normative in materia di opere pubbliche e infrastrutture strategiche | 9 |
| 4. Le politiche energetiche e ambientali | 15 |
| 5. Le politiche agricole | 20 |
| 6. La programmazione nazionale e regionale del FAS 2007-2013 | 22 |
| Appendice | 24 |

INTRODUZIONE

L'articolo 1 della legge 144/1999 ha previsto la costituzione presso le Amministrazioni centrali e regionali di Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici al fine di dare efficienza e qualità al processo di programmazione delle politiche di sviluppo.

Successivamente, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999, definendo le principali modalità organizzative dei Nuclei, ne ha specificato le funzioni di supporto alle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di interventi promossi e attuati da ogni singola Amministrazione centrale al fine di assicurare una rete di risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare ed equilibrare il livello qualitativo e l'affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie.

Nell'ambito di tale sistema a rete, con il DPCM del 25 novembre 2008 è stato istituito il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (di seguito: Nucleo) presso il Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Nucleo garantisce adeguato e qualificato supporto tecnico al Dipartimento nelle attività di valutazione delle proposte da sottoporre all'esame del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) inerenti i programmi e i progetti di investimento pubblico, nonché nella fase di monitoraggio e verifica degli stessi.

Tale attività è svolta prevalentemente nei settori della ricerca e innovazione, infrastrutture e trasporti, energia e tutela ambientale, sviluppo locale e agevolazioni alle imprese, sanità e politiche sociali, al fine di conseguire un efficace coordinamento con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

Con successivo DPCM del 15 luglio 2009, sono state ampliate le attività attribuite al Nucleo al fine di fornire anche il necessario supporto tecnico al Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL) per l'analisi dei provvedimenti normativi che implicano effetti in termini di investimenti pubblici (Analisi di Impatto della Regolamentazione – AIR), in attuazione del DPCM dell'11 settembre 2008. Tale decreto ha perfezionato la messa a regime dell'attività AIR nell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assegnando allo stesso DAGL il relativo ruolo di promozione, coordinamento, indirizzo e controllo nei confronti delle

Amministrazioni centrali. Conseguentemente, la composizione del Nucleo è stata ampliata fino a quindici componenti ed è stato istituito uno specifico Gruppo di lavoro per l'AIR.

Infine, l'art. 14, comma 5-*quater* del decreto-legge 39/2009, come convertito con modificazioni dalla legge 77/2009, ha disposto che dal 1° gennaio 2010 il Presidente della Regione Abruzzo possa avvalersi del Nucleo al fine di effettuare il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi nelle aree della Regione colpita dagli eventi sismici dello scorso aprile.

Gli esperti del Nucleo possiedono un'elevata qualificazione scientifica e professionale e sono nominati con decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ricopre la funzione di Segretario del CIPE. Nell'ambito di tali esperti è stato altresì nominato un Coordinatore, che assicura la programmazione del lavoro della struttura e relaziona sull'andamento dei lavori al Capo del DIPE alle cui dirette dipendenze è posto il medesimo Nucleo.

Il Nucleo ha iniziato a operare nel mese di marzo 2009 con la nomina dei primi componenti ed è andato a regime a dicembre 2009, con l'individuazione degli esperti dedicati all'AIR. La struttura opera presso il DIPE e, per il supporto AIR, presso il DAGL. Sono stati attivati un'apposita pagina web sul sito del CIPE (www.cipecomitato.it) e un indirizzo e-mail dedicati al Nucleo (dipe.nucleo@governo.it).

Nel corso dell'anno, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e rispondere alle richieste più urgenti, il Nucleo ha concentrato la propria attività sulle seguenti tematiche: gli interventi per la ricostruzione delle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma; gli investimenti nel settore della ricerca finanziati con il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) nel periodo 2002-2006; le principali innovazioni normative in materia di opere pubbliche ed infrastrutture strategiche; le politiche energetiche e ambientali; le politiche agricole; la programmazione nazionale e regionale del FAS 2007-2013. La presente Relazione, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 4 del DPCM 25 novembre 2008 (per il testo del DPCM, cfr. Appendice alla presente Relazione), illustra sinteticamente il contenuto delle attività svolte dal Nucleo nell'anno 2009.

1. GLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ABRUZZO POST SISMA

Al fine di finanziare e sostenere gli interventi di ricostruzione della Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, il CIPE ha stanziato ad oggi, con proprie delibere, risorse pari a oltre 4.623 milioni di euro. Di questi, 3.955 milioni di euro sono stati stanziati dalla delibera 35/2009, adottata ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge 77/2009, di conversione del decreto-legge 39/2009.

Nei mesi immediatamente successivi agli eventi sismici, il Nucleo ha collaborato attivamente alla valutazione della documentazione istruttoria delle proposte di investimento volte a dare attuazione concreta agli impegni assunti in fase di stanziamento delle risorse, concentrandosi sul ripristino delle infrastrutture essenziali al funzionamento della Regione, alla ripresa dell'erogazione di servizi primari nel settore educativo e universitario e al rilancio del sistema economico regionale. In esito a tali attività di analisi e verifica, il CIPE ha adottato le delibere riportate nella Tabella 1.

Tabella 1 - Delibere di assegnazione risorse per la ricostruzione dell'Abruzzo

| | |
|---------|--|
| 46/2009 | Prevede 87,9 milioni di euro per lavori che interessano la strada statale dell'Appennino abruzzese e apulo-sannitico e 113,372 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture nell'area colpita dal sisma. |
| 47/2009 | Assegna circa 226 milioni di euro per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati. |
| 79/2009 | Assegna 40 milioni di euro in favore della parziale ricostruzione dell'Università de L'Aquila. |
| 82/2009 | Assegna 200,85 milioni di euro, a valere sul Fondo infrastrutture, per la tempestiva esecuzione di interventi di ricostruzione di 27 edifici pubblici della città e della provincia de L'Aquila. |
| 95/2009 | Assegna 223 milioni di euro per l'anno 2009 e 567 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sui fondi stanziati con la delibera 35/2009, per interventi urgenti di riparazione della unità immobiliari classificate A, B e C danneggiate a seguito degli eventi sismici. |

Oltre che nelle attività di valutazione delle proposte di investimento, il Nucleo è significativamente coinvolto nel monitoraggio delle fasi di realizzazione e gestione delle opere. Infatti, l'art. 14, comma 5-*quater* della legge 77/2009 prevede che, al fine di monitorare gli interventi di ricostruzione, il Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato, si avvalga del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del DIPE.

A tal fine, potranno anche essere svolte alcune ricognizioni e verifiche a campione sul territorio regionale con l'obiettivo di valutare l'efficacia dei progetti di investimento in settori di particolare interesse per il CIPE, verifiche da effettuarsi congiuntamente dal Nucleo e dalle competenti strutture del Commissario delegato. Il Nucleo, inoltre, contribuirà a definire l'impostazione della relazione semestrale che il Commissario delegato è tenuto a presentare ai sensi del citato art. 14, comma 5-*quater*.

Per garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi di ricostruzione sarà di fondamentale importanza anche il coordinamento interistituzionale fra tutti gli attori coinvolti nel processo, a livello sia regionale (Amministrazioni locali, struttura del Commissario delegato, Provveditorati regionali) sia centrale (Nucleo, Dicasteri, ANAS, RFI). A tal fine, nell'ambito dei poteri di avvalimento del Commissario delegato, il Nucleo potrà fornire adeguato supporto tecnico, nonché rappresentare una utile sede di consultazione e scambio di informazioni.

Infine, sarà indispensabile assicurare la massima trasparenza pubblica al complesso degli interventi di ricostruzione attraverso strumenti di comunicazione facilmente accessibili da parte dei cittadini abruzzesi e di tutte le parti interessate. A questo scopo, è già stata realizzata sul sito web del CIPE (www.cipecomitato.it) una pagina dedicata alla ricostruzione, che verrà aggiornata puntualmente per dare conto dell'effettivo avanzamento degli interventi finanziati con le delibere del CIPE.

2. GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA FINANZIATI DAL FAS NEL 2002-2006

Il Nucleo ha partecipato alla definizione del Rapporto - redatto congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - che analizza l'effettiva utilizzazione dei fondi assegnati dal CIPE al settore della ricerca dal 2002 al 2006 e individua le procedure istruttorie e di monitoraggio per i finanziamenti relativi al periodo di programmazione 2007-2013 (GU n.198 del 27/08/2009)¹.

Nel periodo 2002-2006, il CIPE ha assegnato risorse alla ricerca per un importo complessivo pari a 2.066,4 milioni di euro. In esito a successivi disimpegni e riassegnazioni deliberati dal CIPE, l'ammontare effettivo delle risorse risulta pari a circa 1.995 milioni di euro, ripartito tra quattro principali strumenti di intervento (Laboratori pubblico-privato, Distretti tecnologici, Grandi progetti strategici, Progetti "a sportello"). Il MIUR ha decretato impegni di spesa per complessivi 1.651,6 milioni di euro, che rappresentano l'82,7 per cento del totale delle assegnazioni. Le erogazioni effettuate al 28 febbraio 2009 ammontano a 491,1 milioni di euro, pari al 29,7 per cento del totale impegnato, e riguardano solo tre strumenti (la percentuale di erogazioni a favore dei Grandi progetti strategici è pari a zero).

Dall'analisi effettuata sono emerse alcune principali valutazioni.

Considerati l'esiguo ammontare degli investimenti privati nella ricerca (0,5 per cento del PIL) del nostro Paese rispetto ai principali *competitor* mondiali e la necessità di accrescere la cooperazione tra imprese e università/centri di ricerca, negli ultimi anni il CIPE ha destinato crescenti risorse finanziarie a strumenti volti a supportare progetti di ricerca da realizzare in *partnership* tra pubblico e privato, quali i Laboratori pubblico-privato, i Distretti tecnologici e i Grandi progetti strategici.

Soprattutto nei primi anni, le risorse finanziarie sono state invece concentrate sui progetti a sportello che, se da un lato hanno consentito di finanziare le iniziative proposte dalle Piccole e Medie Imprese (PMI), dall'altro hanno contribuito ad una eccessiva frammentazione dei contributi pubblici, che risultano assegnati a progetti di piccole dimensioni anche quando

¹ Il rapporto è stato redatto a partire dalla Relazione semestrale (ex delibera 3/2006, punto 4.4) presentata dal MIUR al DIPE sugli interventi nel settore della ricerca finanziati con risorse del FAS, aggiornata al 28 febbraio 2009.

proposti dalle grandi imprese (il valore medio dei progetti finanziati è infatti pari a 2,7 milioni di euro).

Con riferimento ai profili di efficienza e velocità della spesa, appare troppo modesto il livello delle erogazioni complessive dei quattro strumenti rispetto agli stanziamenti (circa 25 per cento), soprattutto in considerazione del lungo tempo intercorso dalle delibere di assegnazione e dall'assunzione degli impegni.

In relazione alle *performance* delle erogazioni in rapporto agli impegni, si è riscontrata una maggiore rapidità di spesa dei progetti a sportello (40 per cento).

Sulla base di quanto emerso, appare necessario:

- articolare le caratteristiche tecniche degli strumenti di agevolazione (contributo a fondo perduto; credito agevolato; contributi in conto interessi; crediti di imposta; prestazione di garanzie) in funzione della tipologia di ricerca che si intende finanziare (di base, pre-industriale o industriale) e della capacità progettuale e di innovazione dei beneficiari, avendo cura di evitare effetti di spiazzamento e di stimolare la leva finanziaria solo a quei livelli di ricerca ove è potenzialmente attivabile (pre-industriale e industriale);
- valutare e monitorare gli effetti degli investimenti in ricerca - in termini di generazione di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico - sull'economia reale, e non solo in termini di dimensione e *performance* di spesa dei progetti;
- destinare risorse non solo ai predetti strumenti di finanza agevolata, ma anche all'erogazione di servizi reali, quali l'accompagnamento e il *networking*, che permettano di supportare la nascita di progetti di ricerca di dimensioni economicamente consistenti, capaci di conseguire maggiori economie di scala e di specializzazione, di attirare capitali privati e di interconnettersi con la ricerca europea e internazionale. A tal fine, l'erogazione delle agevolazioni potrebbe essere condizionata da percorsi di accompagnamento volti a potenziare le capacità dei soggetti coinvolti di impiegare le risorse in modo più efficiente ed efficace.

3. LE PRINCIPALI INNOVAZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

La materia delle opere pubbliche è oggetto di continue modifiche, non sempre dettate da una visione unitaria del settore. Dopo le novità apportate dal c.d. terzo correttivo (decreto legislativo 152/2008) al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.) - intervenuto, tra l'altro, ad ampliare significativamente l'ambito di operatività e le fasi di evidenza pubblica dell'istituto della finanza di progetto - recenti innovazioni normative hanno riguardato la programmazione, la progettazione, il finanziamento, la realizzazione, la gestione e la regolazione delle opere pubbliche. Il Nucleo ha offerto supporto al DIPE nel monitoraggio e nella valutazione di tali provvedimenti.

In relazione alla programmazione, numerose disposizioni hanno previsto nuove procedure per la definizione delle priorità strategiche nel campo delle infrastrutture, lasciando in taluni casi qualche ambiguità in ordine alla tenuta del principio della programmazione unitaria stabilito dalla Legge Obiettivo per le infrastrutture strategiche.

Il decreto-legge 112/2008, convertito nella legge 133/2008, e successive modificazioni, ha istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo infrastrutture, alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) per il periodo 2007-2013, per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale nazionale. Le procedure di riparto del Fondo sono complesse e prevedono che il CIPE deliberi su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata; inoltre, lo schema di delibera è trasmesso per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario (artt. 6-*quater* e *quinquies*, da leggere in coordinato disposto con l'art. 18 del decreto-legge 185/2008 convertito nella legge 2/2009, e successive modificazioni).

Lo stesso decreto-legge 112/2008 ha assegnato al Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, la responsabilità di definire la Strategia energetica nazionale, con l'indicazione delle priorità per il breve ed il lungo periodo, nonché la determinazione delle misure necessarie per conseguire, tra l'altro, l'obiettivo della realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare (art. 7, da leggere in coordinato disposto con l'art. 18 della legge 99/2009, e successive modificazioni).

Il decreto-legge 185/2008 ha affidato a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri - su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - il compito di individuare gli investimenti pubblici di competenza statale ritenuti prioritari, facendo salva la Legge Obiettivo solo con specifico riguardo alla realizzazione delle opere (art. 20).

La legge 42/2009 (sul c.d. federalismo fiscale) ha previsto l'individuazione degli interventi volti alla perequazione infrastrutturale, rinviando alle procedure della Legge Obiettivo solo con espresso riferimento agli interventi da effettuare nelle aree sottoutilizzate (art. 22).

Il decreto-legge 78/2009, convertito nella legge 102/2009, e successive modificazioni, ha assegnato al Consiglio dei Ministri - su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa - il compito di individuare gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico (art. 4).

Infine, la legge 99/2009, e successive modificazioni, ha attribuito al Governo - fermo restando quanto previsto dalla Legge Obiettivo e dal Codice dei contratti pubblici, nella parte relativa alle infrastrutture strategiche - la responsabilità di determinare le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, in coerenza con quanto previsto dalla Strategia energetica nazionale, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale (art. 3).

Con riguardo ai provvedimenti richiamati, il Nucleo ha evidenziato l'importante novità rappresentata, da un lato, dalla concentrazione delle risorse verso obiettivi realmente strategici e, dall'altro, dal riavvio del programma nucleare. Al contempo, però, esso ha messo in luce alcuni elementi di criticità, tra i quali i più rilevanti sono:

- la proliferazione di elenchi diversi di priorità, che rischiano di indebolire l'idea stessa di concentrazione;
- la complessità delle procedure, che rischiano di rallentare non poco l'assunzione delle decisioni. Emblematico, da questo punto di vista, l'*impasse* registrato in sede di Conferenza permanente Stato-Enti territoriali su importanti provvedimenti, che,

unitamente ai tempi richiesti per il parere delle assemblee legislative, ha finito per pregiudicare la funzionalità stessa del CIPE;

- il mancato coinvolgimento delle Regioni nelle procedure di localizzazione delle centrali nucleari, che ha generato un contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale, per lesione di competenze che la Costituzione rimette in principio alla potestà concorrente.

Quanto alla progettazione, è stata favorita una maggiore semplificazione: in particolare, il decreto-legge 78/2008 (che è intervenuto anche sulle procedure di gara), ha ridotto i termini della procedura relativa all'approvazione del progetto preliminare e di quello definitivo, nella fase che precede l'esame del CIPE, con variazioni che vanno dai novanta giorni ai sessanta e dai sessanta ai quarantacinque; mentre è rimasto opportunamente invariato il termine di trenta giorni per l'esame del CIPE (art. 4-*quater*).

A questo proposito, il Nucleo ha sottolineato come, nonostante in generale la riduzione dei termini delle procedure vada nella direzione di una maggiore semplificazione, nel settore considerato il problema dei tempi lunghi derivi non tanto dai termini prescritti (che, rispetto alla complessità delle opere, non sono affatto lunghi) per l'approvazione delle opere, quanto dalla lunghezza delle fasi di progettazione, aggiudicazione e realizzazione degli interventi, come evidenziato da diverse recenti rilevazioni del Ministero dello sviluppo economico, dell'Associazione nazionale costruttori edili e dello stesso DIPE in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con riguardo al finanziamento, sono state in primo luogo incrementate le risorse destinate alle opere pubbliche con:

- il rifinanziamento della Legge Obiettivo (tra l'altro, ai sensi del decreto-legge 185/2008, art. 21);
- l'utilizzo del FAS nazionale per dotare di risorse il citato Fondo infrastrutture e il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzabile anche per le infrastrutture, attraverso una procedura che coinvolge direttamente il CIPE (decreto-legge 185/2008, art. 18, in combinato alla delibera CIPE 4/2009);
- l'autorizzazione ad ANAS S.p.A. di avviare, entro il 31 marzo 2010, per le tratte autostradali in concessione per le quali la scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2014, le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei concessionari ai quali, allo scadere delle convenzioni vigenti, è affidata la concessione. Le modalità di utilizzo delle risorse così derivanti sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (legge 191/2009 – Finanziaria 2010, art. 2, comma 202).

L'incremento, per quanto cospicuo, delle risorse disponibili non copre il fabbisogno finanziario delle opere programmate. A tal fine, la legge 191/2009 ha previsto la possibilità da parte del CIPE di autorizzare l'avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi di grandi opere ricomprese nei corridoi europei TEN-T e inserite nel Programma delle infrastrutture strategiche ritenute prioritarie da decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia (art. 2, comma 232-234).

Infine, il decreto-legge 78/2009 ha previsto che i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento e che l'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere in parte devoluta ad altre opere pubbliche o a infrastrutture strategiche. Le concrete modalità di attuazione sono comunque definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

Con riguardo ai provvedimenti richiamati, il Nucleo ha valutato molto positivamente la destinazione di risorse aggiuntive, l'anticipazione delle gare di affidamento delle concessioni autostradali e la procedura per lotti costruttivi. Ha espresso invece qualche riserva rispetto alla nuova previsione relativa ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti; lo strumento, infatti, pur utile, risulta al momento difficilmente gestibile.

Sempre in tema di finanziamento, lo stesso decreto 185/2008 ha sollecitato forme di più intensa collaborazione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e ha riconosciuto alla Cassa depositi e prestiti un'ampia operatività nel campo del finanziamento delle opere infrastrutturali, stimolando così anche il coinvolgimento del DIPE (artt. 20 e 22). Ulteriori innovazioni normative introdotte (tra le altre, l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 5/2009, convertito nella legge 33/2009 e l'art. 8 del decreto-legge 78/2009) hanno attribuito alla Cassa depositi e prestiti, nel loro complesso (come del resto confermato dal Piano industriale 2009-2011), un ruolo di rilievo e di significativa novità nel sistema del Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di progetti infrastrutturali di interesse nazionale nonché di opere, impianti e reti per la fornitura di servizi pubblici.

Con riguardo alle numerose disposizioni che hanno interessato il comparto dei concessionari di opere pubbliche, in particolare autostradali e aeroportuali, si rimanda alla Relazione annuale del NARS, sempre operante presso il DIPE.

Per quanto concerne, infine, il tema della realizzazione e gestione delle opere infrastrutturali, anche nei più recenti interventi legislativi ha trovato conferma il ricorso alla figura dei Commissari straordinari (oggetto di specifico richiamo in seno all'Allegato Infrastrutture del DPEF 2010, cap. I, par. "Attività svolte"), senza per questo alterare le procedure speciali previste per le infrastrutture strategiche.

Per le opere prioritarie, il decreto-legge 185/2008 ha previsto la nomina di Commissari straordinari sin dall'inizio abilitati all'esercizio di poteri sostitutivi e derogatori, con il compito di monitorare l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento e di vigilare sull'espletamento delle procedure realizzative ed autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento; il citato decreto, tuttavia, come accennato, ha specificato che per la realizzazione delle infrastrutture strategiche resta ferma l'applicazione della disciplina speciale contenuta nel Codice dei contratti (art. 20).

Similmente, per le infrastrutture energetiche dichiarate urgenti, il decreto-legge 78/2009 ha disposto la nomina di appositi Commissari straordinari dotati dei medesimi poteri di sostituzione e di deroga previsti dal decreto-legge 185/2008 (art. 4).

Al riguardo, il Nucleo, riconoscendo che in molti casi lo strumento commissariale costituisce l'unico strumento per assicurare l'avanzamento delle opere, ha ritenuto opportuno segnalare due aspetti delicati: da un lato, i poteri concessi sono in taluni casi inadeguati per affrontare in modo efficace i problemi; dall'altro, un eccessivo ricorso a tali figure può nel medio lungo termine impoverire le competenze delle Amministrazioni ordinariamente preposte allo svolgimento della funzione, perpetuando così le condizioni di emergenza.

Nell'ambito dell'attività normativa ancora *in itinere*, il Nucleo ha seguito e continuerà a seguire il percorso di approvazione (indicata fra le "Attività Programmate" dell'Allegato Infrastrutture al DPEF 2010, cap. I, punto 3, pag. 35) dello schema del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, in relazione a tematiche di rilevante interesse per le funzioni e i compiti del CIPE.

L'*iter* di definizione del testo è risultato piuttosto articolato. Una prima elaborazione dello schema è stata adeguata a seguito di alcuni rilievi della Corte dei Conti e di precedenti

osservazioni formulate da diversi Ministeri, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, oltre che dalle associazioni di categoria.

Il Nucleo ha esaminato lo schema di Regolamento aggiornato, fornendo supporto al DIPE nella elaborazione di proposte migliorative, poi presentate al Tavolo tecnico appositamente istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prima della formale trasmissione del nuovo testo al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Di particolare rilevanza l'art. 2 (rubricato "Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi") del Regolamento, in forza del quale eventuali conflitti tra l'impianto della Legge Obiettivo, ivi compresa la normativa per le infrastrutture strategiche contenuta nel Codice dei contratti pubblici, e la disciplina di attuazione del Codice contenuta nell'emanando Regolamento, non possono che essere risolti in favore della prima.

4. LE POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI

Fa ormai parte stabilmente dell'agenda dei Paesi sviluppati l'obiettivo di coniugare lo sviluppo con la tutela dell'ambiente e delle risorse, con la produzione di energia da fonti rinnovabili e con la necessaria riduzione delle emissioni al fine di ridurre ed attenuare i cambiamenti climatici. L'Unione europea ha fissato per il 2020 i seguenti obiettivi: ridurre del 20 per cento le emissioni di gas ad effetto serra, portare al 20 per cento il risparmio energetico ed aumentare al 20 per cento il consumo di fonti rinnovabili. Obiettivi anche più ambiziosi sono prefissati per i decenni successivi.

La legge 133/2008 ha previsto una Strategia energetica nazionale al fine di:

- a) aumentare la quota di energia prodotta a partire da fonti energetiche rinnovabili;
- b) ridurre la dipendenza dalle importazioni di petrolio (dipendiamo dall'estero per più del 85 per cento del nostro fabbisogno contro una media europea del 56 per cento; dipendiamo essenzialmente da fonti fossili non rinnovabili);
- c) differenziare le fonti di approvvigionamento energetico e ridurre le importazioni di energia elettrica;
- d) ridurre le emissioni di sostanze inquinanti;
- e) aumentare la competitività del sistema Italia riducendo i costi della bolletta energetica;
- f) aumentare il risparmio energetico e l'efficienza energetica.

Inoltre, la legge 99/2009 ha:

- reso operativo un nuovo sistema di tariffe omnicomprensive, volte ad incentivare con una tariffa unica la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e ha introdotto alcuni coefficienti moltiplicativi per i certificati verdi al fine di aumentare l'interesse degli investitori verso la produzione di energia da fonte rinnovabile;
- delineato un percorso per la realizzazione di impianti nucleari al fine di differenziare le fonti di approvvigionamento energetico, di ridurre la dipendenza dalle importazioni e, non meno importante, le emissioni di gas clima alteranti.

A fronte di queste novità, si registrano ritardi nella concreta attuazione procedurale delle norme sopra citate².

Per quanto riguarda il nucleare, in particolare, la legge 99/2009 con l'articolo 25 delega il Governo ad adottare provvedimenti legislativi al fine di un riassetto organizzativo della questione nucleare, ottimizzando la localizzazione degli impianti e la gestione di tutto quanto connesso con questa tecnologia comprese le misure compensative. In particolare, con l'art. 26 incarica il CIPE di definire le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale.

Successivamente alla pubblicazione della legge, molte Regioni hanno presentato ricorso alla Corte costituzionale ritenendo che la legge sopracitata non fosse rispettosa degli articoli 117 e 120 della Costituzione.

Con riferimento a tali ritardi e al contenzioso in atto, l'attività svolta dal Nucleo ha riguardato il supporto tecnico per difendere nel merito e promuovere la celere attuazione dei provvedimenti del Governo. Inoltre, il Nucleo ha attivato una collaborazione con il Dipartimento energia del Ministero per lo sviluppo economico per collaborare alla stesura di una strategia comune in tema di energia.

Il Nucleo ha offerto, inoltre, il proprio supporto al DIPE nella valutazione dei programmi finanziati con risorse del FAS che riguardano temi di energia e la produzione di energia da fonte rinnovabile. Il programma analizzato nel 2009 è stato il Programma Attuativo Interregionale (PAI) Energie Rinnovabili, che prevede investimenti nel settore delle energie rinnovabili per le Regioni dell'Obiettivo convergenza per oltre 813 milioni di euro. A tal riguardo sono state individuate proposte e suggerimenti, scaturiti dall'analisi della programmazione in tema di energia di ogni singola Regione interessata, volti ad una migliore definizione del PAI al fine di renderlo meno generico e più coerente con le peculiarità e gli interessi del territorio coinvolto.

Per quanto riguarda le emissioni dei gas serra, con delibera CIPE 16/2009 è stato ricostituito il Comitato Tecnico Emissioni dei gas serra (CTE), composto da un rappresentante del

² Deve ancora essere convocata la Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente al fine di poter definire la Strategia energetica nazionale (articolo 7 del decreto-legge 112/2008). Di conseguenza, deve ancora essere trasmesso al CIPE il Piano con le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla predetta Strategia energetica nazionale.

Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare – in qualità di Presidente - da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli affari esteri, da un rappresentante designato dalla Conferenza Stato-Regioni, e dai rappresentanti dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio per gli affari regionali, per il coordinamento delle politiche comunitarie e per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Il rappresentante del DIPE, ing. Vincenzo D'Alberti è componente del Nucleo e riveste le funzioni di Vice Presidente del CTE.

Il CTE predispose entro il 30 giugno di ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione delle misure per l'abbattimento delle emissioni di gas serra e sull'andamento delle emissioni rispetto allo scenario di riferimento, e formula le eventuali proposte di modifica dei livelli massimi di emissioni da sottoporre all'esame del CIPE.

La prima riunione del CTE si è svolta il 9 novembre 2009 con l'approvazione di un programma di lavoro e di un documento di base.

La revisione della delibera CIPE 123/2002, che approva il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissioni dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento, ha due finalità e scadenze differenziate: da un lato il *commitment period* del Protocollo di Kyoto, dall'altro gli impegni già assunti per il periodo 2013-2020.

In linea generale, le misure che saranno individuate per rispettare gli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto dovrebbero essere coerenti con quelle necessarie per dare attuazione alle direttive e ai regolamenti UE già approvati nell'ambito del pacchetto clima-energia e che comunque concorrono alla riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2020.

Inoltre, considerando le conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo del 29-30 ottobre 2009, la revisione della delibera CIPE dovrà tenere conto di due ulteriori obiettivi che stanno emergendo come impegno della UE:

- il passaggio dell'impegno di riduzione delle emissioni al 2020 dal 20 per cento al 30 per cento;
- la riduzione delle emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050.

Entrambi questi impegni richiedono una strategia economica ed industriale, supportata da politiche forti e misure finanziarie consistenti, finalizzate a introdurre mutamenti duraturi nei

sistemi energetico/industriale, con la riduzione drastica dei combustibili fossili, e agro zootecnico/forestale, con l'abbattimento delle emissioni dei gas serra e il maggiore assorbimento del carbonio atmosferico.

Questi impegni si collocano in una prospettiva globale che prevede una forte partecipazione della UE ai programmi internazionali di finanziamento e cooperazione della diffusione delle tecnologie a basso contenuto di carbonio nelle economie emergenti e nei Paesi in via di sviluppo. In questa ottica, le conclusioni del Consiglio Europeo chiariscono la scelta della UE di utilizzare la strategia sui cambiamenti climatici come *driver* dell'innovazione tecnologica, della internazionalizzazione e della competitività delle imprese e dell'economia europea.

E' evidente che, nella prospettiva e nel contesto degli impegni al 2020 e al 2050, le misure di breve periodo per rispettare l'obiettivo di Kyoto dovrebbero configurarsi come lo *start up* di un programma di medio e lungo periodo, in grado di affiancare iniziative strutturali nel mercato interno con progetti internazionali competitivi ed efficienti in termini di crediti di carbonio.

A questo fine sarà necessario considerare in modo integrato, sulla base delle emissioni storiche e degli scenari di emissione futuri, l'efficacia delle misure già adottate, di quelle in corso di definizione (ad es. Fondi strutturali, incentivi alle imprese, fondo rurale), nonché di quelle cosiddette strutturali di lungo periodo (ad es. nell'ambito del settore auto, della rete ferroviaria, delle reti di distribuzione dell'elettricità, della filiera agroalimentare).

Inoltre, dovrà essere valutata l'efficacia dei programmi pubblici e privati di cooperazione tecnologica con i Paesi emergenti e quelli in via di sviluppo, al fine di rafforzare il ruolo delle tecnologie italiane nell'ambito dei meccanismi attuali (*Clean Development Mechanism - CDM*) e di quelli che sostituiranno nei prossimi anni il CDM.

A tal fine, il Nucleo ha già avviato una prima verifica dei programmi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del FAS per individuare le risorse finanziarie programmate per le fonti rinnovabili e ulteriori sviluppi si avranno nei mesi futuri.

Infine, di particolare importanza per i lavori del CTE è stata la Conferenza sul clima che si è tenuta a Copenhagen nel dicembre 2009, dove sono state discusse le future politiche ambientali del pianeta. In esito ai lavori della Conferenza, alla quale ha partecipato anche un componente del Nucleo, sono state raggiunte le seguenti decisioni sottoscritte in un accordo internazionale in cui si evince:

- la necessità di attivare tutte le procedure possibili affinché l'emissione di gas serra in atmosfera sia ridotta e il riscaldamento globale mantenuto sotto i 2 gradi centigradi senza però definire, in questa fase, il quantitativo della riduzione di gas climalteranti;
- la presa di coscienza degli impatti negativi che i cambiamenti climatici stanno avendo sull'ecosistema globale;
- che i *target* di riduzione delle emissioni verranno stabiliti entro il febbraio 2010 tenendo conto delle difficoltà dei Paesi in via di sviluppo;
- la necessità di creare dei meccanismi, anche di carattere finanziario, al fine di evitare la deforestazione nei Paesi in via di sviluppo.

La Conferenza delle Parti, inoltre, ha messo a disposizione 100 miliardi di dollari entro il 2020 per i fabbisogni dei Paesi in via di sviluppo in modo che questi possano attivare le misure compensative che riterranno opportune.

I quantitativi dei tagli delle emissioni e la definizione degli obiettivi a lungo termine verranno stabilite nelle prossime riunioni della Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite che si terranno entro il 2010.

5. LE POLITICHE AGRICOLE

Il Nucleo ha valutato diversi programmi di investimento proposti sia dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sia dalle Amministrazioni regionali, con particolare riguardo ai bandi messi a punto per stipulare e incentivare i contratti di filiera nel comparto agricolo e agro-industriale.

Con particolare attenzione al Programma di Attuazione sulla Competitività dei sistemi agricoli e industriali (PAC), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel corso dell'anno ha redatto un Programma di Interesse Strategico Nazionale con utilizzo programmato delle risorse del FAS per un importo previsto di 875 milioni di euro per il periodo 2007-2013.

Il Programma di attuazione sulle competitività dei sistemi agricoli e industriali ha incentrato gli investimenti su alcune linee di sviluppo particolarmente significative, riportate nella Tabella 2.

Tabella 2 – Misure significative del Programma di attuazione sulle competitività dei sistemi agricoli e industriali

| | |
|----------|---|
| Misura 1 | Sostegno all'innovazione e alla competitività delle filiere, dei distretti agroindustriali e agroalimentari che, nell'ambito di obiettivi congiunti ed omogenei all'intera filiera, anche in sinergia con le politiche regionali, prevede profili di investimento riguardo l'ammodernamento e l'innovazione aziendale, nonché riconversione e adeguamento tecnologico, introduzione delle ICT, logistica, organizzazione e promozione; la realizzazione prevede un numero di imprese beneficiarie di 50 nell'agroindustria e di 1.000 in agricoltura. |
| Misura 2 | Sostegno alla ricerca, all'innovazione e al trasferimento tecnologico per la competitività del settore agricolo, agro-industriale e forestale, che prevede il sostegno, anche in sinergia con le politiche unitarie centrali e regionali e nell'ambito di procedure negoziali, di adeguate linee di ricerca e di trasferimento dei risultati su temi prioritari per il settore agricolo, agroalimentare, l'agro-industria e le foreste, con priorità per i temi riguardanti le filiere nazionali, favorendo processi di innovazione e di razionalizzazione dei costi che possano contribuire alla crescita di competitività, sostenibilità e occupazione. |
| Misura 3 | Azione di sistema per il sostegno alla realizzazione di interventi per la competitività del sistema agricolo, forestale ed agroindustriale mediante l'attivazione di procedure negoziali con le amministrazioni centrali e regionali interessate e coinvolte nella politica regionale unitaria; la cui realizzazione prevede un numero di iniziative finanziarie con 7 Accordi di programma. |
| Misura 4 | Azione di sistema con sostegno alla progettualità inerente lo studio e la realizzazione di contratti di filiera e di distretto. |
| Misura 5 | Sostegno al ricambio generazionale. |

Allo stato attuale il Programma è in attesa di assegnazione e non è esclusa una revisione riguardo l'ammontare complessivo degli investimenti.

Vi è stata anche un'analisi dei principali Piani di Sviluppo Rurale (PSR), con particolare riferimento ai bandi in programma ed emessi sulle filiere agroalimentari, alla luce dei principi guida per l'attuazione dei medesimi PSR contenuti nella delibera CIPE di attuazione del QSN 2007-2013. Ne è scaturita una valutazione complessiva di coerenza dei PSR con il QSN stesso.

Per quanto riguarda gli interventi finanziati dall'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA), interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Nucleo ha contribuito alla valutazione sia delle attività svolte dal predetto Istituto nel 2007, anche attraverso le società partecipate, sia della proposta trasmessa dal medesimo Ministero riguardante la modifica dei criteri fissati dal CIPE con la delibera 90/2000 per l'intervento dell'ISA nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, esercitati in precedenza dalla RIBS S.p.A. e successivamente da Sviluppo Italia S.p.A.³.

Essendo decaduto il 31 dicembre 2008 il regime di aiuti al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, si è reso infatti necessario adottare una nuova delibera per consentire all'ISA di continuare gli interventi relativi principalmente all'assunzione di partecipazioni al capitale sociale e all'erogazione di prestiti agevolati.

La Commissione europea in data 17 giugno 2009, con lettera avente ad oggetto "Aiuti di Stato N 618/2008 – Italia, Regime di aiuto ISA S.p.A.", ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della medesima delibera, ritenendola compatibile con l'ordinamento comunitario.

³ Cfr. nota del Ministero n. 10089 del 2 luglio 2009.

6. LA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E REGIONALE DEL FAS 2007-2013

Per realizzare il coordinamento tra la programmazione della politica regionale nazionale e quella a valere sui Fondi strutturali comunitari, la legge finanziaria 2007, all'articolo 105, ha previsto per le risorse del FAS uno stanziamento pluriennale con previsione settennale a carico del bilancio statale e ha stabilito che il QSN 2007-2013, presentato dall'Italia per la programmazione dei Fondi strutturali comunitari, costituisca il quadro di riferimento della programmazione ordinaria, fatte salve le competenze regionali.

Con la delibera CIPE 166/2007 sono state ripartite le risorse assegnate al FAS per il periodo 2007-2013 tra le due macro aree Centro-Nord e Mezzogiorno.

Tuttavia, a seguito della crisi economica internazionale, si è resa necessaria una riprogrammazione delle risorse nazionali disponibili, fermi restando i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali.

Con la legge 296/2006 e il decreto-legge 185/2008 (Pacchetto Anticrisi), convertito dalla legge 2/2009, sono stati istituiti il Fondo infrastrutture e il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, con lo scopo di ottenere un impatto anticrisi nei settori infrastrutturale e sociale, e il Fondo per la competitività e lo sviluppo, a carattere emergenziale (quest'ultimo successivamente modificato dalla legge 33/2009, art. 7-*quinquies*, in Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale).

Con la delibera 112/2008, il CIPE ha ridotto la dotazione FAS complessiva per il settennio 2007-2013 e disposto una prima assegnazione a favore del Fondo infrastrutture.

Nella seduta del 6 marzo 2009, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato ha adottato tre delibere di assegnazione del FAS ai seguenti Fondi nazionali:

- Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, assegnato al Ministero del lavoro, salute e politiche sociali (delibera 2/2009);
- Fondo infrastrutture, assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (delibera 3/2009);
- Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (delibera 4/2009).

Nella stessa seduta, in linea con l'Accordo siglato il 12 febbraio 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, il Comitato, con delibera 1/2009, ha stabilito: la determinazione complessiva del FAS; l'assegnazione di risorse ai Programmi attuativi di interesse regionale e interregionale e degli obiettivi di servizio; l'introduzione di alcune modifiche a principi e procedure previsti dalla delibera CIPE 166/2007.

In particolare, la delibera ha disposto che nei Programmi attuativi FAS nazionali, interregionali e regionali fossero necessariamente individuate le azioni cardine, alle quali deve essere destinato almeno il 60 per cento delle risorse FAS assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013.

Ciò ha permesso, nella definizione dei nuovi Programmi Attuativi Regionali (PAR), una maggiore concentrazione di risorse nel settore infrastrutturale e in particolare in quello dell'edilizia sanitaria (creazione di nuovi poli, ammodernamento di strutture già esistenti, ecc.).

Sempre nella seduta del 6 marzo 2009, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ha preso atto dei PAR di Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Bolzano (delibera 11/2009); nella seduta del 31 luglio 2009, inoltre, ha preso atto del PAR della Regione Siciliana (delibera 66/2009).

Nella fasi istruttorie che hanno preceduto le due sedute sopracitate, il Nucleo ha fornito supporto al CIPE per l'analisi dei PAR in esame, formulando osservazioni di cui il Comitato ha tenuto conto nelle proprie deliberazioni in relazione a: raccordo strategico esterno e interno, copertura finanziaria, concentrazione strategica, azioni cardine, *governance* e assistenza tecnica, programmi di interesse strategico nazionale e progetti strategici speciali.

Con riguardo ai Programmi presentati precedentemente alla delibera 1/2009, il Nucleo ha provveduto, inoltre, a formulare alcune osservazioni al fine di adeguarne i contenuti alle nuove disposizioni.

APPENDICE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2008

Istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Dipartimento per il coordinamento della politica economica

(G.U. n. 88 del 16 aprile 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, con il quale, al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, è stata prevista la costituzione, presso le amministrazioni centrali e regionali, di propri Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

VISTO l'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che, nell'integrare la dotazione annuale del Fondo previsto dal richiamato articolo 1, comma 7, della legge n. 144/1999, prevede la possibilità di fronteggiare, con tale dotazione, anche le esigenze finanziarie relative al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, nonché i costi di funzionamento dei predetti Nuclei concernenti anche i compensi per gli esperti interni ed esterni;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e in particolare l'articolo 3, comma 77, che integra l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, aggiungendo il comma 6-*quater*, il quale prevede che le disposizioni di cui ai commi 6, 6-*bis* e 6-*ter* non si applicano tra l'altro ai componenti dei Nuclei di valutazione nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 144/1999;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 con la quale sono state indicate le caratteristiche organizzative dei Nuclei di valutazione e verifica;

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 2, della citata direttiva del 10 settembre 1999, che prevede, per le amministrazioni centrali dello Stato, la collocazione dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici alle dirette dipendenze dell'organo che definisce l'indirizzo politico-amministrativo, qualora le strutture responsabili della programmazione integrata dell'intera amministrazione non siano già funzionanti;

VISTA la successiva direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2001 recante "Indirizzi operativi per la costituzione dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in vista del riparto delle risorse previste dal comma 10, dell'articolo 145, della legge finanziaria per il 2001";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Protocollo di intesa sui Nuclei, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 febbraio 2000;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007 recante “Istituzione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica”;

CONSIDERATO che detti organismi, in raccordo tra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (ora presso il Ministero dello Sviluppo Economico), sono chiamati a garantire il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione;

RITENUTO, ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 1, comma 1, della legge n. 144/1999, di dover costituire presso il detto Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con lo scopo di garantire adeguato supporto tecnico alle strutture dipartimentali nelle attività di valutazione delle proposte da sottoporre all’esame del CIPE inerenti i programmi e i progetti di investimento pubblico, nonché nelle attività di verifica e monitoraggio delle deliberazioni adottate in merito dallo stesso Comitato;

CONSIDERATO che è necessario avvalersi, per la dotazione del costituendo Nucleo, di esperti interni ed esterni con elevata qualificazione professionale;

DECRETA

Art. 1

Istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica

1. E' istituito il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (di seguito “Nucleo”) del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito “Dipartimento”), col compito di garantire adeguato supporto tecnico alle strutture dipartimentali nelle attività di valutazione delle proposte da sottoporre all’esame del CIPE inerenti i programmi e i progetti di investimento pubblico, nonché nelle attività di verifica e monitoraggio delle deliberazioni adottate in merito dallo stesso Comitato.

2. Il Nucleo si raccorda con la Rete dei Nuclei di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999.

Art. 2
Funzioni del Nucleo

1. Il Nucleo svolge le attività di supporto tecnico di cui al precedente articolo 1, punto 1, nei seguenti settori prevalenti:

- ricerca e innovazione;
- infrastrutture e trasporti;
- energia;
- tutela ambientale;
- sviluppo locale e agevolazioni alle imprese;
- sanità e politiche sociali;
- programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici;
- finanza e contabilità pubblica.

2. A tal fine, il Nucleo svolge le proprie attività di valutazione, verifica e monitoraggio degli investimenti pubblici integrandosi con la Rete dei Nuclei, favorendo la condivisione di metodologie e pratiche e operando per il conseguimento di un efficace coordinamento con il Sistema di Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP).

3. Il Nucleo formula un piano di lavoro annuale relativo alle ordinarie attività istituzionali, che viene sottoposto al Capo Dipartimento per la relativa approvazione.

4. In caso di particolare necessità e/o urgenza, il Nucleo può essere chiamato dal Capo Dipartimento ad esprimersi su specifiche questioni non previste nel piano annuale di attività.

Art. 3
Composizione del Nucleo

1. Il Nucleo opera alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento.

2. Il Nucleo è composto da dieci esperti, appartenenti anche ad altre amministrazioni pubbliche compresi gli enti pubblici, anche economici, o esterni all'amministrazione pubblica, con elevata qualificazione scientifica e professionale nei settori di cui al precedente art. 2, tra i quali è individuato il coordinatore.

3. I membri del Nucleo e il coordinatore sono nominati con decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del CIPE, su proposta del Capo Dipartimento.

4. I membri del Nucleo restano in carica per un periodo di quattro anni, rinnovabile, a decorrere dalla data dell'effettiva presa in servizio.

5. Il Nucleo può articolarsi in gruppi di lavoro intersettoriali su temi specifici.

6. Gli eventuali gruppi di lavoro sono coordinati da un componente del Nucleo. Alle riunioni dei gruppi possono essere invitati esperti e rappresentanti delle amministrazioni, delle associazioni e degli enti interessati.

7. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione è vietata, per tutto il periodo di permanenza nel Nucleo di valutazione, l'assunzione di incarichi o la prestazione di consulenze che possano porre i medesimi in situazioni di conflitto di interesse. All'atto dell'accettazione dell'incarico, i componenti estranei alla pubblica amministrazione dovranno rilasciare apposita dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico assunto ovvero di condizioni di conflitto di interesse in ordine all'attività del Nucleo

di valutazione. La sopravvenienza, durante l'esecuzione dell'incarico, di ragioni di incompatibilità o condizioni di conflitto di interesse, al proseguimento dello stesso, costituisce causa di decadenza dall'incarico.

8. Tutti i componenti del Nucleo devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed affini, hanno interesse.

9. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 è causa di decadenza dall'incarico.

Art. 4 *Coordinatore del Nucleo*

1. Il Coordinatore del Nucleo svolge i seguenti compiti:

- a) presenta al Capo Dipartimento il piano di lavoro annuale di cui al precedente articolo 2, punto 3 e riferisce sull'andamento dei lavori, almeno trimestralmente, al Capo Dipartimento;
- b) convoca e presiede le riunioni del Nucleo e ne stabilisce la sede e l'ordine del giorno;
- c) nel caso in cui sia impossibilitato a svolgere temporaneamente le sue funzioni, delega in sua vece un componente del Nucleo;
- d) assicura il coordinamento delle attività dei gruppi di lavoro;
- e) propone le attività di formazione e aggiornamento per i componenti del Nucleo;
- f) ha la rappresentanza esterna del Nucleo;
- g) costituisce gli eventuali gruppi di lavoro per la trattazione di specifiche tematiche.

Art. 5 *Segreteria del Nucleo*

1. Le funzioni di segreteria del Nucleo sono svolte dal personale del Dipartimento, in numero non superiore a tre unità, con i seguenti compiti:

- a) convocazione riunioni;
- b) attività di supporto tecnico alle riunioni, compresa la predisposizione di documenti e altro materiale;
- c) verbalizzazione delle riunioni;
- d) tenuta dell'archivio e del protocollo;
- e) procedure di attribuzione compensi e acquisto beni e servizi;
- f) procedure di rimborso;
- g) collaborazione con il coordinatore per le riunioni del gruppo di lavoro;
- h) agevolazione dello scambio di documentazione all'interno del Nucleo e tra il Nucleo e le altre strutture dipartimentali.

Art. 6

Funzionamento del Nucleo

1. Il Nucleo opera sia unitariamente che per gruppi di lavoro eventualmente formati, di volta in volta, al suo interno per affrontare specifiche tematiche. In ogni caso i risultati delle attività svolte dai gruppi di lavoro vengono attribuiti al Nucleo nel suo complesso.
2. Il Coordinatore, in base al piano di lavoro annuale, assegna specifici incarichi individuali o di gruppo, concordando con i componenti modalità e tempi per l'espletamento dei medesimi.
3. Le attività del Nucleo si concludono, di norma, con appositi rapporti individuali o di gruppo e/o con specifici pareri inviati al Capo Dipartimento. I rapporti di valutazione prevedono un giudizio finale.
4. Di ogni riunione viene redatto un resoconto sintetico, che è classificato e archiviato a cura della segreteria e messo a disposizione dei componenti per la consultazione.
5. Nel caso di specifici pareri in cui il Nucleo debba esprimersi attraverso votazione, il voto si intende valido se espresso dalla maggioranza dei componenti presenti alla riunione regolarmente convocata.

Art. 7

Trattamento economico e di missione

1. Con successivo decreto del Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del CIPE, sono determinati gli emolumenti spettanti ai componenti interni ed esterni del Nucleo, da corrispondere dalla data di effettiva presa in servizio.
2. Ai componenti esterni del Nucleo potrà essere corrisposto un compenso correlato all'impegno lavorativo e alla qualificazione professionale entro i limiti stabiliti dall'articolo 3, comma 2, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999, come modificata e integrata dalla successiva direttiva del 24 aprile 2001 richiamata in premessa.
3. Alla revisione dei criteri di determinazione dei trattamenti economici di cui al presente decreto si può provvedere con cadenza quadriennale.
4. Ai componenti del Nucleo sarà corrisposto il rimborso delle spese di missione preventivamente autorizzate dal Coordinatore e debitamente documentate. Ai membri del Nucleo è attribuito il trattamento di missione dei dirigenti di seconda fascia.

Art. 8


Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse annualmente ripartite dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 145, comma 10, della legge finanziaria 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza.

NOTE

NOTE



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica
Via della Mercede 9
00187 - Roma

web: www.cipecomitato.it